



Coronavirus: misure di contenimento adottate da Regione Lombardia e dal Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il <u>5 gennaio 2021 un Decreto-Legge (n. 1)</u> che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per il periodo compreso tra il **7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse**, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma

Inoltre, il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse".

Dall'11 gennaio sarà applicata la suddivisione in fasce sulla base di quanto stabilito dal Ministero della Salute sulla base dei monitoraggi settimanali.

Fino al 15 gennaio, nei territori che saranno inseriti in "zona rossa" è confermata la possibilità (decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172) di spostarsi, una volta al giorno, in un massimo di 2 persone oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti), verso una sola abitazione privata della propria regione.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 23 dicembre l'<u>Ordinanza regionale</u> n. 670 del 23 dicembre **è efficace fino al 15 gennaio 2021** e prevede le disposizioni riguardanti:

- l'attività corsistica individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardia,
- le attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie (riconfermando quanto previsto dall'Ordinanza regionale n. 649 nei giorni di c.d. zona arancione quali il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).

Restano inoltre efficaci, **fino al 15 gennaio 2021**, le disposizioni dell'<u>Ordinanza regionale n. 649</u> relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1):

- rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
- attività formativa per adulti,
- attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.

Di seguito sono dettagliate le misure valide in Lombardia e le relative FAQ.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l'emergenza Coronavirus v<u>ai alla pagina dedicata</u>.

MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA

7-8 GENNAIO - LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA GIALLA 🗏

Disposizioni generali

Nei giorni del **7 e 8 gennaio** si applicano tutte le disposizioni valide per le "**zone gialle**" come previste dal DPCM del 3 dicembre.

Tuttavia, per tutto il periodo dal 7 al 15 gennaio, come disposto dal Decreto legge del 5 gennaio 2021, sarà vietato spostarsi tra regioni o province autonome diverse (previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158), tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ad esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un'altra regione.

Spostamenti

È consentito spostarsi all'interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute per i quali sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Modello autodichiarazione

Sono vietati gli spostamenti verso altre regioni o province autonome diverse (previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158), tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ad esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un'altra regione.

· Attività commerciali, negozi e servizi disponibili

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. **Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.**

Tali attività si svolgono nel rispetto delle <u>linee guida regionali</u> per il commercio al dettaglio in sede fissa.

All'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti **il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno**, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all'Allegato 9 del DPCM del 3 dicembre, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" (vedi allegato).

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Il 7 e l'8 gennaio riaprono le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), che sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18.00 **è vietato consumare cibi e bevande** nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre la **consegna a domicilio** è permessa senza vincoli di orario.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti.

9-10 GENNAIO - LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ARANCIONE

Disposizioni generali

Nei giorni **9 e 10 gennaio** si applicano le disposizioni valide per le "**zone arancione**". Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, ad esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.



Spostamenti

Sono **vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso** da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.

All'interno del proprio comune è consentito spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.

Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi liberamente dalle 5.00 alle 22.00 verso comuni posti ad una distanza non superiore a 30 chilometri che non siano capoluoghi di provincia.

Per ulteriori dettagli su visite ad amici e parenti e seconde case leggi le FAQ del Governo.

Attività commerciali, negozi e servizi disponibili

Il 9 e il 10 gennaio 2021 sarà consentita l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio.

Chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. **Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.**

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

All'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida

in vigore.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all'Allegato 9 del DPCM del 3 dicembre, "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" (vedi allegato).

<u>Linee guida - Servizi alla persona</u>

Bar, ristoranti, delivery e asporto

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Modello autodichiarazione

🛮 SPOSTAMENTI E TRASPORTI 🗐

Trasporto pubblico locale

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.

Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

Spostamenti dall'estero in Italia

Il <u>DPCM 3 dicembre 2020</u> continua a basarsi su elenchi di Paesi, <u>contenuti nell'allegato</u> <u>20</u>, per i quali sono previste differenti misure.

Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che **dal 10 dicembre 2020** tali Paesi passano in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all'imbarco, per l'ingresso in Italia.

🛾 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 🞘

Scuole secondarie di secondo grado

Per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (c.d. **scuole superiori)** le lezioni riprendono il **7 gennaio 2021** tramite didattica a distanza.

A partire dall' **11 gennaio 2021** le scuole secondarie di secondo grado organizzeranno la didattica in modo che **il 50% degli studenti** ritornino a svolgere le attività in presenza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie riprendono in presenza a partire dal 7 gennaio 2021.

È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Per gli alunni delle scuole superiori è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:

- utilizzare i laboratori,
- mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.



Università

Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività.

I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Formazione professionale

<u>L'Ordinanza regionale n. 649</u> del 9 dicembre 2020 prevede che le attività pratiche laboratoriali di tutti i percorsi ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua erogati da enti accreditati e finanziati da Regione Lombardia possano essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Sono consentiti anche gli esami in presenza se richiedono l'utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni.

I tirocini curriculari ed extra-curricolari sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo **con modalità a distanza.**

FAQ Formazione professionale

Corsi individuali e collettivi

Fatto salvo quanto disposto dall'art 2, comma 2 dell'<u>Ordinanza regionale n. 649</u>, la nuova <u>Ordinanza regionale n. 670</u> dispone che i corsi e gli eventuali esami delle sculle di musica, danza, pittura, fotografia, teatro, lingue straniere si svolgono a distanza se

l'attività corsistica è collettiva.

Se invece l'attività è **individuale** e non è possibile effettuarla a distanza, per via delle specifiche modalità concrete di svolgimento delle lezioni, delle prove e delle esercitazioni, è consentito, con esclusione dei giorni di c.d. zona rossa, lo svolgimento in presenza rispettando:

- le misure generali di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19,
- le disposizioni presenti nelle schede "Formazione professionale" e "Spettacoli dal vivo" riportate all'allegato 9 del DPCM 3 dicembre 2020, per quanto compatibili,
- le ulteriori misure specifiche disposte dal gestore dell'attività rispetto ai singoli corsi.

In ogni caso, nella stessa aula, sala o locale in cui si tengono corsi individuali **non** potranno svolgersi contemporaneamente altri corsi o esami individuali.

PROCEDURE PER IL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

Procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino

Il decreto-legge del 5 gennaio 2021 prevede, infine, per l'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO



Attività culturali

Sono sospese le mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura.

È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto.

Eventi

Sono sospesi **convegni, congressi** e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Sono inoltre vietate **sagre**, **fiere** di qualunque genere ed altri eventi analoghi.

Tempo libero

Sono vietate le **feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

È confermata la chiusura di **sale da ballo, discoteche** o locali simili, sia all'aperto che al chiuso.

Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

SPORT 🔊

Attività ed eventi sportivi, attività motoria

Sono consentiti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.

Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con decreto 13.10.2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.

Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento **esclusivamente all'aperto** dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).

È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l'attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. È consentito svolgere attività sportiva anche al di fuori del proprio Comune di residenza, ma con il divieto di entrare in zone arancioni o zone rosse.

<u>L'Ordinanza regionale n. 649</u> del 9 dicembre 2020 prevede, in conformità all'art. 1, comma 10, lett. f), del <u>DPCM del 3.12.2020</u>, che le attività motorie e sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto e senza l'uso degli spogliatoi, rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

La medesima ordinanza dispone che, sempre all'aperto:

- è possibile svolgere solo a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il <u>decreto del ministro dello sport</u> del 13 ottobre 2020 individua tra gli sport da contatto;
- è altresì possibile svolgere solo in forma individuale gli allenamenti per sport di squadra.



Per le domande più frequenti, consulta le **FAQ** pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

🗕 LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE 🛚 🟛

Accesso ai luoghi di culto

Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO

Mascherine

Sull'intero territorio nazionale **è obbligatorio** avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:

- nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
- in tutti i luoghi **all'aperto**, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita costantemente una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.

Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (ad es. coloro che devono interloquire nella L.I.S. con una persona non udente).

Non è obbligatorio l'uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.

Distanziamento

All'obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il **distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani.**

Si raccomanda inoltre **di non ricevere a casa** persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sintomi e autoisolamento

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) **devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.**

Per approfondimenti su come gestire l'isolamento e la quarantena dei casi confermati di Covid-19, dei loro contatti stretti e sulle modalità per effettuare i test diagnostici, si consiglia di consultare <u>questa pagina</u>.

Rilevazione della temperatura sui luoghi di lavoro

L'Ordinanza regionale n. 649 del 9 dicembre 2020 conferma le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutto il personale e di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all'ATS di riferimento). Le persone che mostrano sintomi saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.

Nel caso di lavori in cui non è prevista la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto, ad es. servizi alla collettività e/o per i singoli individui (tra cui i servizi di assistenza domiciliare) i lavoratori devono:

- comunicare tempestivamente eventuali sintomi al datore di lavoro e astenersi dal lavoro;

- autoisolarsi, non recarsi al Pronto Soccorso;
- informare immediatamente il datore di lavoro e il medico competente che effettuerà la segnalazione all'ATS di riferimento.

È fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura nei confronti dei clienti/utenti di attività economiche e sociali e di servizi pubblici, prima dell'accesso.

ALTRE ATTIVITÀ SOSPESE

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

È confermata la **sospensione** di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

Impianti sciistici

Fino al 6 gennaio 2021 **sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici**, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali oppure per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di tali competizioni.

FAQ: Domande e risposte frequenti



Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Per approfondimenti sulle misure adottate con il <u>DPCM</u> del 3 dicembre 2020, leggi le FAQ sul sito del Governo.

FAQ - Dipartimento dello Sport

Per le domande più frequenti che riguardano le misure rivolte al mondo sportivo, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ulteriori chiarimenti

Consulta le FAQ per tutti gli altri dubbi sulle misure attualmente in vigore (ultimo aggiornamento: 12.12.2020).

Allegati



Decreto Legge n. 1 del 5 gennaio 2021

Documento PDF - 129 KB



Ordinanza n. 670 del 23 dicembre 2020

Documento PDF - 87 KB



Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020

Documento PDF - 1,46 MB



<u>Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 - Slide</u>

Documento PDF - 637 KB




Ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre 2020

Documento PDF - 229 KB



<u>Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020</u>

Documento PDF - 120 KB







Allegati al DPCM del 3 dicembre 2020

Documento PDF - 6,72 MB



Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020

Documento PDF - 61 KB



Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020

Documento PDF - 374 KB



Ordinanza del Ministero della Salute del 19 novembre 2020

Documento PDF - 149 KB



Circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre 2020

Documento PDF - 234 KB



Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020

Documento PDF - 140 KB



DPCM del 3 novembre 2020 e Allegati

Documento PDF - 11,45 MB



<u>Linee guida nazionali per la riapertura delle attività economiche,</u> <u>produttive e ricreative</u>

Documento PDF - 2,22 MB





Allegato 24 al DPCM del 3 Novembre 2020

Documento PDF - 4 KB



FAQ (aggiornate al 12.12.2020)

Documento PDF - 53 KB



Provvedimenti precedenti da febbraio a ottobre 2020

Documento compresso - 55,46 MB

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano